

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1152-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FALCUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

(V. stampato Camera n. 1907)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 giugno 1988

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 - di cui il disegno di legge n. 1152 prevede la ratifica ed esecuzione da parte dello Stato italiano - rappresenta l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di accordi internazionali volti alla tutela dei diritti umani contro la drammatica pratica della tortura.

Già prima della Convenzione, infatti, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, i Patti internazionali sui diritti dell'uomo del 1966 e la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti del 1975 avevano tentato di impedire il perpetuarsi di tale agghiacciante fenomeno che ha continuato invece a trovare sistematica applicazione in numerose parti del mondo.

Con la Convenzione di New York si è cercato pertanto di elaborare uno strumento capace di penetrare più incisivamente nella realtà dei vari paesi, istituendo meccanismi di controllo internazionale effettivamente validi ed efficaci.

Proprio su questo punto, come peraltro sull'esatta definizione del concetto di «tortura», si è tuttavia acceso un vivace dibattito in sede internazionale.

Il testo della Convenzione elaborato dal Gruppo di lavoro appositamente istituito nel 1978 all'interno della Commissione dei diritti dell'uomo prevedeva infatti la costituzione di un organo *ad hoc* - denominato Comitato contro la tortura - cui era affidato il compito, qualora avesse ricevuto informazioni credibili sulla pratica sistematica della tortura da parte di uno Stato firmatario, di procedere ad inchieste riservate (anche attraverso l'invio sul luogo di una delegazione), eventualmente includendo, dopo consultazioni con lo Stato interessato, un resoconto conciso di tali lavori nella prevista relazione annuale del Comitato stesso agli Stati parte e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Tale parte della Convenzione ha tuttavia suscitato malcontento presso alcuni paesi, i quali hanno invocato il rispetto del principio della non-interferenza negli affari interni degli Stati e la Commissione dei diritti dell'uomo, per evitare una votazione che avrebbe potuto spaccare il fronte degli Stati firmatari, ha preferito rimettere il problema alla Assemblea generale.

In questa sede, è stata trovata una formula compromissoria, generalmente considerata positiva, secondo la quale il sistema di controllo resta sostanzialmente quello elaborato dal Gruppo di lavoro, ma è fatta salva la possibilità per gli Stati, al momento della firma o della ratifica della Convenzione, di non riconoscere la competenza del Comitato.

Occorre comunque sottolineare l'estrema rilevanza di un meccanismo così avanzato rispetto ai precedenti accordi internazionali, tanto più che nessuno dei trentatré paesi che al 1° settembre 1985 avevano firmato la Convenzione, ha formulato alcuna riserva.

Strutturalmente, la Convenzione consta di un preambolo - che richiama i principi generali contro la tortura enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei successivi documenti internazionali - e di tre parti.

La prima è dedicata alla precisazione del concetto di «tortura» che, come si è detto, ha richiesto un laborioso negoziato tra i vari paesi. La definizione di «tortura» non è stata peraltro estesa «al dolore o alle sofferenze risultanti ... da sanzioni legittime», sebbene l'indeterminatezza di tale ultimo concetto sia assai discutibile sotto il profilo contenutistico-sostanziale, come rilevato anche nel parere espresso dalla Commissione giustizia sul disegno di legge in esame. È importante, invece, far presente che la tortura è stata giudicata inaccettabile ed ingiustificabile anche in presenza di eventi di qualsivoglia eccezionalità: stato o minaccia di guerra, instabilità politica interna e così via. Inoltre, diversi articoli di detta prima parte sono tesi ad assicurare

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un'adeguata tutela preventiva contro la tortura, attraverso un'appropriata formazione del personale civile o militare incaricato dell'applicazione delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di tutti coloro che possono avere a trattare con i detenuti.

La seconda parte della Convenzione è dedicata ai meccanismi di controllo internazionale, dei quali si è già dato sufficientemente conto.

La terza parte della Convenzione contiene le consuete clausole finali.

Nel raccomandare il disegno di legge in esame già accolto dalla Camera dei deputati all'approvazione dell'Assemblea, il relatore sottolinea l'urgenza che la Convenzione con il voto finale del Senato sia ratificata, stante l'estrema delicatezza ed attualità del problema.

FALCUCCI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

21 settembre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

28 settembre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.

## Art. 3.

1. È punito, secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero un fatto costituente reato che sia qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) in danno di un cittadino italiano;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a), quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annui per il triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.